



L'INPS comunica le modalità di rinnovo delle pensioni per l'anno 2009

La Direzione Centrale Pensioni dell'INPS con circolare n. 01 del 02.01.2009 ha illustrato le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2009.

PAG.3

Vigilanza e certificazione: co.co.pro e call center secondo l'INPS

L'INPS, con circolare n. 111 del 17 Dicembre 2008, ha chiarito alcune specificità inerenti le figure dei Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e attività dei call center

PAG.18

Interpello su previdenza marittimi e assicurazione obbligatoria IPSEMA
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad Istanza di Interpello n.62 del 23.12.2008 ha fornito chiarimenti in materia di previdenza marittimi e assicurazione obbligatoria IPSEMA.

L'istante Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro chiedeva lumi in ordine al corretto inquadramento previdenziale del socio di una società in nome collettivo, che svolga due distinte attività nel settore marittimo.

PAG.23

credito d'imposta per assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 2, comma 539, Legge n. 244/2007

La Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad Istanza di Interpello n. 61 del 23 dicembre 2008 Prot. 25/1/0018611 ha riscontrato il quesito del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati il quale chiedeva specifiche in merito alla possibile efficacia retroattiva del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 539, della L. n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008). In particolare, se il riconoscimento di tale credito, previsto per le assunzioni effettuate in soprannumero rispetto all'anno 2007 nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare, possa operare con efficacia ex tunc, ossia sin dal primo giorno dell'assunzione, qualora questa sia successiva al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della citata Legge Finanziaria)

PAG. 15

Libri obbligatori per il personale componente l'equipaggio della nave

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad istanza di Interpello n. 53 del 19 dicembre 2008, Prot. 25/I/0018454, ha fornito importanti precisazioni in materia di libri obbligatori e personale componente l'equipaggio della nave.

PAG.16

assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009

La Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'INPS con propria circolare n. 2 del 07.01.2009 ha disciplinato le specificità connesse agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009.

Le presenti disposizioni, precisa la Direzione, trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione)

PAG.13

Le "nuove" comunicazioni dei datori di lavoro domestici

Si ricorda che a partire dal 29 gennaio 2009, l'art. 16-bis, della legge n. 2/2009, comma 11, ha abrogato l'obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare ai centri per l'impiego l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro del personale domestico, così come previsto per la generalità dei casi dall'art. 9-bis della legge n. 608/1996 e successive modificazioni (l'ultima era intervenuta con l'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006)

L'INPS comunica le modalità di rinnovo
delle pensioni per l'anno 2009
Pag. 3



Co.co.pro. in sostituzione
Pag. 21

JUS JURIS
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di
lavoro
Pag. 10

Stress da cerimonia?
Dall'Inghilterra arriva il Wedding Planner
Pag. 21

Pillole di InfoImpresa
Pag. II

cronache
quando la laurea triennale dura
oltre quattro anni
Pag. 22

la riforma del diritto di sciopero nel settore dei trasporti ora in
Parlamento
Pag. 12

Interpello su previdenza marittimi
e assicurazione obbligatoria IPSEMA
Pag. 23

credito d'imposta per assunzioni a tempo indeterminato
di cui all'art. 2, comma 539, Legge n. 244/2007
Pag. 15

la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
del documento di valutazione dei rischi dell'unità
produttiva di competenza su un pc portatile
Pag. 25

Libri obbligatori per il personale componente l'equipaggio della nave
Pag. 16

Anche gli interinali dell'industria travolti dalla crisi
Pag. 26

Una tantum condizionata per i collaboratori
Pag. 17

L'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per le imprese ope-
ranti nel settore
Pag. 27

prestigio, prospettive di guadagno e carriera:
i giovani laureati italiani verso l'estero
Pag. 17

accredito e riscatto dei periodi di maternità
Pag. 28

Vigilanza e certificazione:
co.co.pro e call center secondo l'INPS
Pag. 18

Direttore editoriale
Domenico Mamone

Direttore responsabile
Maria Siciliano

Redazione
Sergio Espedito
Francesca Gambini
Maria Grazia Arceri
Vincenzo Arceri



Condividi con noi il progetto che crea lavoro e vede il futuro per una grande impresa... la Tua!





La Direzione Centrale Pensioni dell'INPS con circolare n. 01 del 02.01.2009 ha illustrato le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2009.

Perequazione automatica— Il decreto del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008, fissa nella misura del 3,3 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2009 nonché stabilisce nella misura dell' 1,7 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2008. Il decreto del 19 novembre 2007, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, aveva stabilito nella misura dell'1,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2008. Pertanto, nel corso delle operazioni di rinnovo è stata quantificata anche la differenza di perequazione relativa all'anno 2008, pari allo 0,1 per cento. Il comma 6 dell'articolo 5 (*Interventi in materia pensionistica*) della legge 127/2007 dispone che “*per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento*”. La “sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo, prevista per l'anno 2008” dal comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, non opera per l'anno 2009. Per l'anno 2009, la percentuale di aumento per variazione del costo vita è stata applicata con le seguenti modalità:

- *per intero (3,3 per cento), sull'importo di pensione non eccedente quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;*
- *per il 75 per cento (2,475 per cento), per l'importo eccedente il quintuplo del trattamento minimo.*

Anche per il rinnovo dell'anno 2009 sono state applicate le disposizioni previste dall'art. 34, legge 23.12.1998, n. 448, che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato. Vengono prese in considerazione per la determinazione dell'importo complessivo su cui calcolare la perequazione le pensioni erogate dall'INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INV CIV, VOCRED, VOCOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario per le quali l'Ente erogatore ha comunicato che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GPIAV35N con il codice 2. L'importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in proporzione agli importi delle pensioni. La perequazione nella misura del 3,3 per cento è stata inoltre applicata, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all'importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura “Pagamenti ridotti o disgiunti”:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
- M5 Assegno alimentare per figli
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge

Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 3,3 per cento l'importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero NI Trattenuta Fondo Clero.

Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INV CIV) - La determinazione del valore definitivo di perequazione per l'anno 2008 e previsionale per l'anno 2009 stabilito dal citato decreto del 20 novembre 2008 trova applicazione anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Il conguaglio relativo alla differenza di perequazione per l'anno 2008 sarà corrisposto sulla rata di gennaio 2009. I limiti di reddito per il diritto all'assegno e pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 2,8% corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito al periodo con riferimento al periodo agosto 2007 - luglio 2008 e il periodo precedente agosto 2006 – luglio 2007.



—————> Gli importi delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 3,04% corrispondente alla variazione dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2008 – luglio 2008 e il periodo precedente agosto 2006 – luglio 2007.

2.1 Indennità di frequenza— Come per l'anno 2008, le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata. Il pagamento è disposto con le seguenti regole:

- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell'indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 50, il pagamento dell'indennità viene disposto per l'intero anno;
- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo zero.

Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (categoria INVCIV) - Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, liquidate come prestazioni categoria INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate per l'anno 2009 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età— In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65simo anno di età entro il 30 novembre 2009 e per i quali risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali necessarie all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale. In assenza di dati reddituali aggiornati, a partire dal mese successivo al compimento del 65mo anno, è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all'articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000). Le Sedi dell'Istituto provvederanno alla ricostituzione delle pensioni in argomento segnalando i dati reddituali aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta- Anche per le operazioni di rinnovo per il 2009, onde evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Rimangono in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65simo anno di età. Per le prestazioni che, a seguito della revisione sanitaria, devono essere poste nuovamente in pagamento, l'Istituto ha comunicato che le Sedi provvederanno a confermare l'avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione. Le prestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione sanitaria e non ricostituite a cura della Sede, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza mensile. Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO)- Gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le particolari regole previste per le prestazioni in argomento. Nessuna perequazione è stata attribuita all'importo in pagamento, che rimane quindi invariato dalla decorrenza originaria. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria. Sugli assegni dello stesso Fondo, è stato rinnovato se presente, l'assegno al nucleo familiare con le modalità in uso per la generalità delle pensioni. Gli assegni straordinari sono stati rinnovati sulla base nei nuovi importi spettanti a seguito dell'adeguamenti contrattuali.

Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell'anno 2009— Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare che scade nell'anno 2009, sono state rinnovate con l'importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con l'importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto. Le pensioni dei fondi speciali sono state invece rinnovate localizzandole all'ufficio pagatore di cassa sede 99-999-3300004. E' di competenza delle Sedi territoriali INPS provvederanno all'eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione. provvederanno invece alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile. Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.

—————>



—————> *Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*— Il comma 5 dell'art. 5 della legge 127/2007 ha previsto, per gli anni successivi al 2008, che il limite di reddito annuo di 7.540 euro venga aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Pertanto, per l'anno 2009 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro 7.730,32. Ai soli fini del reddito da considerare per l'attribuzione della maggiorazione sociale, il comma 4 dell'art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che costituisca reddito la somma aggiuntiva prevista al comma 1 dell'art. 5 (cosiddetta 14.a) per un importo pari a 156,00 euro.

10. Verifica dei dati reddituali— Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provveduto all'aggiornamento dei dati reddituali utilizzando le funzioni della procedura QRED. La procedura, in presenza di redditi “analitici” nell'archivio reddituale ed in funzione delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento, ha provveduto ad aggregare i dati reddituali dichiarati dal soggetto e presenti nel Data base reddituale con quelli derivanti da pensioni presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia INPS che altri Enti), e ad elaborarli per determinare i cumuli necessari, a seconda della tipologia e della rilevanza per le varie prestazioni, memorizzandoli nell'area GP2 del data base delle pensioni. In assenza di redditi analitici nell'archivio reddituale, la procedura QRED ha preso in esame le pensioni influenti, presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia INPS che altri Enti), ed in funzione delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento e ne ha memorizzato l'importo nell'area GP2, nei soli casi in cui tale reddito è risultato superiore a quello già presente in archivio. A seguito della verifica reddituale in argomento, alcune pensioni vengono poste in pagamento a gennaio 2009 con un importo inferiore rispetto a quello di dicembre 2008, mentre altre vengono poste in pagamento con un importo superiore, per effetto della diminuzione dei redditi. Per le pensioni con dichiarazione reddituale da elaborare con conguaglio a debito è stato memorizzato il valore “009” nel campo GPICIDEMIN del data base delle pensioni, in modo da lasciare invariato l'importo in pagamento per l'anno 2009.

II. Applicazione delle disposizioni relative all'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro— Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione stessa. La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica:

- ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili;
- agli assegni straordinari per il sostegno del reddito.

Dal 1° gennaio 2009, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di soggetti con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. In fase di prima attuazione, la nuova disciplina è stata applicata alle pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto.

12. Situazioni particolari— l'INPS ha illustrato in una apposita sezione, le attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2009 per alcune situazioni particolari:

12.1 Ricostituzioni d'ufficio— Le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d'importo da data anteriore a gennaio 2009 sono state poste in pagamento per l'anno 2009 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 ovvero 7 nell'ultimo carattere del campo GPIAF05R; le pensioni che invece sono state poste in pagamento nello stesso importo del 2008 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GPIAF05R. Le pensioni individuate come “ricostituzioni d'ufficio” in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2009 verranno elaborate a livello centrale.

12.2 Pensioni con importo pari a zero— L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2009 con importo pari a “zero” deve essere rilevato a cura delle Sedi, attivando da INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – ACCESSO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE PENSIONI, le LISTE PARAMETRICHE WEB.





→ **13. Tassazione delle pensioni per l'anno 2009**—Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e secondo i criteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo 2007 dell'Agenzia delle entrate.

13.1 Richiesta di detrazioni di imposta per familiari a carico— Il comma 49 dell'art. 9 del DDL N. 3256 C (Finanziaria 2008) modifica l'art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 che prevede come la richiesta delle detrazioni di imposta venga presentata annualmente dal percepiente che dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Anche per l'anno 2009, a tutti i soggetti che usufruiscono di detrazioni di imposta per familiari a carico viene inviato il modulo di richiesta appositamente predisposto. Si rammenta che le detrazioni di imposta operano con riferimento al "soggetto" pensionato. Poichè la ritenuta IRPEF viene determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall'INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta richieste operano sullo stesso ammontare pensionistico complessivo.

13.2 Detrazioni da applicare per le famiglie numerose— La legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto, a regime, una nuova detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200 annui, in favore dei nuclei familiari con almeno quattro figli fiscalmente a carico. Il credito di cui all'articolo 12, comma 3 del TUIR, spettante a partire dall'anno 2008, è riconosciuto dai sostituti d'imposta. L'ulteriore detrazione deve intendersi come **bonus complessivo e unitario** a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro, e va riconosciuto anche se la condizione dell'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solamente per una parte dell'anno. Il credito d'imposta è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso (comma 2 dell'articolo 1); pertanto, nel caso di pensioni aventi decorrenza nel corso dell'anno, l'importo va frazionato per i mesi di spettanza della pensione. Il **bonus** è stato erogato a "consuntivo" 2008 in occasione delle operazioni di rinnovo, poichè la norma stabilisce che il **bonus** deve essere riconosciuto dai sostituti d'imposta ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione relativa ai carichi familiari con le modalità illustrate al punto 13.1. Anche il bonus viene sottratto dall'importo dell'imposta dovuta. La procedura opera:

- se l'importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell' imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato. L'importo attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo GP3EDCAP del data base delle pensioni e sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia, registrato nel campo GP3EDEDFAM;
 - se l'importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell'imposta netta, l'imposta netta viene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il bonus e l'imposta netta rimborsata. L'importo dell'imposta netta azzerata costituisce l'importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nel data base pensioni nel nuovo campo GP3EDCAP (detrazione riconosciuta dal co. 1-bis dell'art. 12 del TUIR). L'importo del bonus che non è stato eventualmente possibile attribuire costituisce un credito d'imposta e viene memorizzato nell'apposito campo, del data base pensioni nel nuovo campo GP3EDNCAP (detrazione per non capienza comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR).
- Nella certificazione fiscale a consuntivo saranno indicati sia l'ammontare della detrazione erogata, sia l'importo che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.

14. Tassazione congiunta—La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi, è stata operata in misura "proporzionale". Anche per l'anno 2009, le ritenute IRPEF sono state determinate secondo i criteri dettati dalla legge finanziaria 2007.

15.1 Addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2008— L'importo dell'addizionale regionale dovuta per l'anno 2008 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell'anno 2009 in 11 mensilità. Nel caso in cui l'importo annuo dell'addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione. Le aliquote sono consultabili in INTRANET - ASSICURATO PENSIONATO - ADDIZIONALI ALL'IRPEF ALIQUOTE.



—————> **15.2 Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2008 e acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2009** - Come per l'addizionale regionale anche l'importo dell'addizionale comunale dovuta per l'anno 2008 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto in 11 mensilità nel corso dell'anno 2009. Nel caso in cui l'importo annuo dell'addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione. L'aconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2009, è trattenuto in nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo 2009. L'elenco dei Comuni e delle aliquote applicate per l'anno 2008 sono consultabili in INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO - ADDIZIONALI ALL'IRPEF-ALIQUOTE.

16. Determinazione dei dati fiscali a consuntivo—I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:

- delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare INPS n. 122/1995;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura WEB "GESTIONE DICHIARAZIONI DETRAZIONI";
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta inviate in via telematica dai CAF;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;
- delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli (ARTE).

16.1 Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli

Le procedure hanno rideterminato i dati fiscali per le diverse situazioni con le modalità descritte nell'allegato 9 alla circolare INPS n. 180/2002, al quale si rinvia.

16.2 Codici di destinazione delle certificazioni fiscali—Sono stati memorizzati i seguenti "codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali:

a) pensioni abbinate fiscalmente:

pensioni per le quali viene emessa la certificazione:

- M, se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- P, se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- R, per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300-009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).

pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:

- A, se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
- B, se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale.

b) pensioni non abbinate fiscalmente:

- 0, se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- 1, se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- 5, per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999);
- 2, per le quote di pensione ai superstiti;
- E, per gli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito cooperativo.

17. Conguagli da rinnovo—Con il rinnovo dell'anno 2009, le procedure centrali hanno provveduto a calcolare: i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato; i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato; i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato; i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato; i conguagli a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali e per recupero dell'aconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004; i conguagli per addizionale regionale e comunale per l'anno 2008; l'aconto per l'addizionale comunale per l'anno 2009.

—————>



→ **17.1 Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato**—I conguagli IRPEF a debito sono stati registrati con il codice **I40** nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E, e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2009. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro. I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2008 e sono registrati con il codice **I39** nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

17.2 Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell'acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione—Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all'importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell'anno 2008, è stato registrato con codice **I41** nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2009.

Il recupero sui rimborsi IRPEF può:

- essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
- derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
- derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile.

17.3 Conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato da rinnovo—Con l'estrazione della rata mensile, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l'aliquota media (GP3PMED).

Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:

- il conguaglio lordo viene registrato con codice **526** nel campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- il conguaglio netto viene registrato con codice **I33** nel campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo netto viene aggiunto all'importo in pagamento (GP8MD02E);
- l'importo delle ritenute IRPEF viene sommato all'importo di GP8MD04E.

Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:

- l'importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni precedenti);
- l'importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.

17.4 Conguagli di pensione non imponibile IRPEF a credito del pensionato da rinnovo—Con l'estrazione della rata mensile, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo vengono:


- registrati con codice **528** nel campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- sommati all'importo in pagamento (GP8MD02E).

17.5 Conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo—I conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2009. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro. Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito. Con l'estrazione della rata mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:

- il conguaglio viene registrato con codice **525** nel campo GP8MD52, con indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo del conguaglio viene sottratto dall'importo in pagamento (GP8MD02E).

Sul segmento GP3 l'importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).

17.6 Conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo—I conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2009. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro. Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.



Con l'estrazione della rata mensile, per i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:

- il conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52, con indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo del conguaglio viene sottratto dall'importo in pagamento (GP8MD02E).

17.7 Addizionale regionale e comunale per l'anno 2008 e acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2009— Al momento dell'estrazione della rata mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali per l'anno 2008 vengono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:

- 604: Trattenuta addizionale regionale IRPEF, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- 605: Trattenuta addizionale comunale IRPEF, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

A partire dell'estrazione della rata di pensione di marzo 2009, l'importo relativo all'aconto dell'addizionale comunale per l'anno 2009 verrà memorizzato al campo GP8MD52 con il seguente codice:

- 606: Aconto addizionale comunale IRPEF per l'anno 2009 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

18. Periodicità di pagamento delle pensioni— I limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998 per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni, sono rimasti invariati a seguito dell'applicazione della perequazione:

- vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro;
- vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro e fino a 65,00 euro;
- vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 65,00 euro.

19. Comunicazione ai pensionati— Per l'anno 2009 viene disposto l'invio:

- del Mod. ObisM e della specifica modulistica per le prestazioni INVCIV, il giorno 19 dicembre 2008;
- di un plico contenente il Mod. CUD 2009, la richiesta dei redditi ed il nuovo modello di dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta, entro il 15 febbraio 2009.

19.1 Certificato di pensione per l'anno 2009 – Modello ObisM— Ad ogni pensionato viene inviato un unico Mod. ObisM con le informazioni relative a tutte le pensioni erogate dall'Istituto. Il modello riporta una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, detrazioni d'imposta, quote incumulabili con il lavoro, ecc) e un riquadro con l'indicazione degli importi mensili spettanti per ogni pensione. Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale per l'anno 2009 e sulla perequazione definitiva per l'anno 2008. Il modello ObisM viene inviato al domicilio del pensionato o all'indirizzo del tutore o del rappresentante legale.

19.2 Comunicazione dell'importo della rata di gennaio 2009— Come per l'anno 2008, anche per il 2009 il Mod. ObisM non riporta le informazioni relative al pagamento di gennaio. Tali informazioni, vengono comunicate dagli Enti pagatori solo nel caso in cui il pagamento comprenda anche conguagli.

19.3 Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996— Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il modello ICRC01. Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICLAV. Gli interessati restituiranno le dichiarazioni alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL. Gli interessati che risiedono in Sicilia restituiranno le dichiarazioni alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL: la Regione Siciliana non ha infatti ancora approvato la legge regionale di passaggio delle competenze. Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell'art. 1, comma 254, della citata legge n. 662 del 1996 per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.

19.4 Certificazione dei redditi (modello CUD) — Nel contesto delle operazioni di rinnovo, si è provveduto alla predisposizione della certificazione unica "CUD 2009". La certificazione deve essere consegnata agli interessati entro il 28 febbraio 2009.


20. Mandati di pagamento— I mandati di pagamento di gennaio 2009 sono stati forniti a Poste Italiane e agli Istituti bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1 con le consuete modalità.



JUS JURIS

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di lavoro

10



Esonero assunzione obbligatoria

(Cass., sent. n. 29009 del 10 dicembre 2008)

Fermo quanto disposto dalla legge n. 482/1968, l'imprenditore è esonerato dall'obbligo di assunzione di un disabile allorquando si riscontri una impossibilità di adibizione dell'invalido in un'attività non pregiudizievole, per se stesso, per gli impianti e per gli altri lavoratori, o quando la minorazione lo renda in collocabile in qualsiasi settore dell'azienda, anche accessorio o collaterale.

Differenze contributive ed onere della prova

(Cass., sent. n. 22873 del 09/09/2008)

Il diritto dell'INPS a differenze contributive previdenziali, basate su differenze retributive del lavoratore per un inquadramento diverso da quello pattuito, presuppone la prova a carico dell'INPS dell'attività svolta in concreto dal lavoratore, senza che la richiesta di avviamento al lavoro presentata dal datore di lavoro possa far presumere il diverso

Computo del periodo di comporto per malattia

(Cass., sent. n. 29317 del 15.12.2008)

In carenza di esplicite disposizioni del CCNL, devono essere compresi nel calcolo del periodo di comporto anche i giorni festivi o non lavorativi, compresi quelli di sciopero, operando, in difetto di prova contraria, una presunzione di continuità in quei giorni dell'episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa dell'assenza dal lavoro e del mancato adempimento della prestazione dovuta.

Assunzione di lavoratori in mobilità e benefici contributivi

(Cass., sez.lav. 03/11/2008, n.26391)

il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art.8, co.II, della legge n.223/1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt.4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi mediante fittizie e preordinata interruzioni dei rapporti lavorativi. ne consegue che ove l'azienda abbia continuato o riprenda ad operare la prosecuzione o riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore costituisce non la manifestazione della libera opzione del datore di lavoro ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge il cui adempimento non giustifica l'attribuzione dei benefici contributivi in oggetto non traducendosi in un reale incremento occupazionale.

CCNL e clausola penale

(Cass., sent. n. 25888 del 28/10/2008)

In tema di contrattazione collettiva, la disposizione pattizia che introduca una maggiorazione degli interessi per il ritardato pagamento degli oneri contributivi è assimilabile alla clausola penale e il giudice può, d'ufficio, valutarne l'eccessiva onerosità subordinatamente all'assolvimento degli oneri, di parte, di allegazione e prova, delle circostanze all'uopo rilevanti, non assumendo rilievo, a tale fine, l'eventuale dedotta mancanza di danno in concreto, attesa l'estranietà del danno alla struttura della clausola penale.

perdita di chance lavorativa

(Cass., sent. n. 29485 del 17.12.2008)

la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile qualora sussista un pregiudizio certo consistente non in un lucro cessante, ma nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne consegue che la chance è un'entità giuridica patrimoniale economicamente valutabile.

Trattamento economico di malattia erogato dal datore

(Cass., sent. n. 25047 DEL 13/10/2008)

la corresponsione del trattamento economico di malattia da parte del datore di lavoro, per contratto collettivo di diritto comune, esonera dall'obbligo di versare la contribuzione previdenziale a favore dell'INPS. Ciò in applicazione della norma di interpretazione autentica recentemente introdotta con d.l.n.112 del 2008, convertito in legge n.133 del 2008, che ne esclude censure di illegittimità costituzionale alla stregua dei principi di ragionevolezza e solidarietà.

Detraibili, per l'impresa, le ferie pagate al dipendente

(Cass., sent. n. 871/2009)

ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il costo per le indennità dovute al personale per le ferie non godute deve essere calcolato e detratto dall'esercizio d'impresa nel quale il dipendente ha maturato il diritto a ricevere le somme.



Operativa la riforma dei patronati

Entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009 il decreto attuativo (n. 193/2008, Ministero del lavoro) della riforma dei patronati (legge n. 152/2001) pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008. In particolare il provvedimento, che individua quattro tipologie di prestazioni (prima erano tre), offerte a titolo gratuito, per le quali i patronati verranno indennizzati con finanziamento pubblico:
- interventi in materia previdenziale;
- attività all'estero;
- interventi in materia di danni da lavoro e alla salute;
- interventi in materia socio-assistenziale.
In ordine ai criteri per definire gli interventi di patrocinio cui riconoscere il finanziamento e relativo accreditamento sono riconosciuti (e quindi rimborsati) quegli interventi che vengono prestati a seguito del rilascio di esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente, indipendentemente dalla adesione di quest'ultimo all'associazione promotrice del patronato. La riforma prevede che gli istituti di patronato, entro 24 mesi, debbano munirsi di una struttura organizzativa articolata sul territorio (in Sedi provinciali ed eventualmente regionali, e anche Sedi operative all'estero). Infine, presso il Ministero del lavoro verrà costituita un'apposita commissione che avrà il compito di vigilare sull'attuazione della riforma, oltre che formulare proposte in merito alle tipologie e modalità di intervento.

DECRETO MILLEPROROGHE: PRONTI VIA

È stato approvato in via definitiva il decreto «mille proroghe» del quale si indicano alcuni interventi di interesse:

- le graduatorie dei concorsi pubblici restano valide fino al 31.12.2009 (art. 5);
- nei concorsi pubblici avviati entro il 30 giugno 2009, il 20% dei posti può essere riservato ai soggetti che posseggono i requisiti per la cosiddetta «stabilizzazione» (art. 6);
- entro il 31 luglio 2009 un DPCM, emanato al termine di un procedimento che vede coinvolti, a vario titolo, sia il Ministro della pubblica Amministrazione che quello dell'Economia che le OOSS, dovrà definire criteri e parametri per misurare i risultati dell'azione amministrativa da applicare al trattamento economico accessorio del personale della P.A (art. 7-bis);
- ridimensionati, in considerazione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, i tassi di premio Inail delle imprese con dipendenti. Ulteriori riduzioni sono previste per il solo anno 2009. La scadenza per il versamento dei premi Inail è differita al 16 aprile 2009 (art. 29 Il comma 1-bis);
- prorogate, in materia di sicurezza sul lavoro, al 16 maggio 2009: le comunicazioni all'Inail o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, concernenti i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; il divieto delle visite mediche preassuntive da parte del medico competente; la valutazione dei rischi sullo stress lavoro – correlato e la data certa (art. 32).

coefficiente di rivalutazione del TFR per gennaio 2009

Il coefficiente di rivalutazione del TFR per le quote accantonate a dicembre 2008 è pari al 3,036419%.

Vittime del lavoro, i fondi anche tramite i patronati

L'INAIL comunica che i fondi previsti per i familiari di lavoratori deceduti sul lavoro possono essere accessibili anche presentando l'apposita domanda agli enti di patrocinio. Il sostegno può variare dai 1.500 ai 2.500 euro ed è riservato agli credi superstiti - coniuge e figli e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle - di lavoratori scomparsi a seguito di un infortunio professionale. Per usufruire delle prestazioni - previste dalla Finanziaria 2007 e definite dal decreto ministeriale del 1-9.11.2008 - è necessario presentare la domanda presso l'INAIL (o presso l'Ipsema, per i marittimi) entro 40 giorni dalla data del decesso o mediante i patronati. Possono presentare domanda anche i familiari dei lavoratori deceduti dal 1° Gennaio 2007 al 2 Febbraio 2009, ma entro e non oltre il termine del 13 Marzo prossimo.

INAIL, Libro Unico, aziende agricole

L'INAIL, con la circolare del 12 Gennaio 2009, ha precisato come in materia di adempimenti sul Libro Unico del Lavoro, le aziende agricole possano avvalersi anche di categorie di professionisti del settore

agrario, quali:

- agrotecnici;
- dottori agronomi;
- dottori forestali;
- periti agrari.

coefficiente di rivalutazione del TFR per febbraio 2009

Il coefficiente di rivalutazione del TFR per le quote accantonate dal 15 gennaio al 14 febbraio 2009 è pari al 0,125000%.

la riforma del diritto di sciopero nel settore dei trasporti ora in Parlamento



E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge delega per la riforma del diritto di sciopero nel settore dei trasporti che ora atteso al vaglio del Parlamento.

Il Disegno di legge per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone prevede:


Art. I— (Revisione della legge 146/1990 e successive modifiche in settori o attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione)

1. Al fine di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi diretti a realizzare un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone.
2. La delega di cui al comma 1 deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi da valere altresì come principi ispiratori per gli accordi e codici di autoregolamentazione ovvero nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione:

- a) previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 50 per cento. Per le organizzazioni sindacali che non superano la soglia del 50 per cento, previsione dell'istituto del referendum preventivo obbligatorio tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessate dallo sciopero, a condizione che le organizzazioni sindacali che indicano il referendum siano complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 20 per cento. In quest'ultimo caso la legittimità dello sciopero è condizionata al voto favorevole del 30 per cento dei lavoratori interessati dallo sciopero;
- b) previsione per via contrattuale o, in assenza di accordo o contratto collettivo, nelle regolamentazioni provvisorie della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza;
- c) previsione per via contrattuale dell'istituto dello sciopero virtuale, inteso come manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale;
- d) predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dello sciopero e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente delega;
- e) semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e la successiva anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, nonché di una revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi che incidano sullo stesso bacino di utenza;
- f) disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima della astensione;

Potranno proclamare sciopero nei trasporti i sindacati che hanno complessivamente almeno il 50% della rappresentanza oppure le organizzazioni che, avendo almeno il 20%, possono ricorrere al referendum preventivo che dovrà registrare un consenso di almeno il 30% dei lavoratori.

La soglia del 20% non va calcolata solo per singola organizzazione ma anche nel caso di accordo tra più sigle per raggiungere la quota. L'onere della riscossione passa al pubblico: a Equitalia



- g) attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie per i conflitti collettivi, alla Commissione per le relazioni di lavoro di cui al successivo articolo 3 la quale può avvalersi, a questo specifico fine e ferma restando l'esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'ambito delle loro competenze istituzionali;
- h) migliore e più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione per le relazioni di lavoro e le autorità amministrative competenti per l'adozione della ordinanza di precettazione;
- i) potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali anche attraverso gli strumenti e gli organi di comunicazione di massa;
- j) divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro in qualunque attività o settore produttivo che, per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.
3. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le parti sociali.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega o per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
- Art. 2 (Revisione e potenziamento del sistema sanzionatorio di cui alla legge 12 giugno 1990 n.146 e successive modifiche)**
1. Il Governo è altresì delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con le medesime modalità di cui ai commi 3,4 e 5 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, per tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) aggiornamento e rivalutazione della entità economica delle sanzioni nei confronti delle imprese o amministrazioni che erogano i servizi e delle organizzazioni sindacali proclamanti in considerazione della gravità della violazione e della eventuale recidiva, della violazione dell'invito della Commissione ai sensi dell'articolo 13, lettere c), d), e) e h), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché della gravità degli effetti dello sciopero irregolare o spontaneo sul servizio pubblico;
- b) previsione di illeciti amministrativi con riferimento alle condotte dei lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o contratto collettivo, in alternativa alle condotte sanzionate disciplinarmente di cui all'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, da sanzionare, con riguardo alla gravità della infrazione, alle motivazioni e alle modalità della astensione, con il pagamento di una somma di denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 5000 euro;
- c) estensione delle sanzioni previste dalla legge n.146/1990 alle violazioni di cui al comma 1, lett. i) dell'articolo 1 della presente legge, anche se realizzate da soggetti che operano in settori diversi dai servizi pubblici essenziali;
- d) affidamento alla Commissione per le relazioni di lavoro della competenza ad irrogare le sanzioni di cui ai capi che precedono;
- e) riscossione mediante ruolo delle sanzioni pecuniarie amministrative.
-

—————> ***Art. 3 (Commissione per le relazioni di lavoro)***

1. La Commissione di Garanzia della attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, è denominata Commissione per le relazioni di lavoro.
2. Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l'effettività del sistema di relazioni industriali e prevenire le forme esasperate di conflitto sulle tematiche del lavoro, la Commissione per le relazioni di lavoro ha il compito, oltre a quanto già previsto dalla attuale legislazione e in funzione delle modifiche che si renderanno necessarie per l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, di verificare l'incidenza e l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali anche al fine di fornire al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi un periodico monitoraggio sull'andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali tale da garantire trasparenza e simmetria informativa nelle relazioni industriali.
3. Nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, anche ai fini di cui al comma 2, lett. a), del presente articolo la Commissione utilizza, là dove presenti, indici e criteri elaboratori dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale. Nell settore pubblico resta ferma la disciplina vigente in materia di rappresentatività sindacale.
4. La Commissione per le relazioni di lavoro è composta da un numero massimo di cinque membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Commissione per le Relazioni di Lavoro si avvale, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'ambito dei loro compiti istituzionali. Per il funzionamento della Commissione per le relazioni di lavoro è istituita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una dotazione organica della Commissione di 17 unità di personale, di cui 7 di area C, 9 di area B e 1 di area A, con attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In detta dotazione organica è inquadrato il personale di area non dirigenziale, in comando presso la Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 alla data del 27 febbraio 2009, che opta per il trasferimento nei ruoli della Commissione, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza..
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano dalla data di scadenza del mandato dei commissari della Commissione di Garanzia in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 (Comunicazione della proclamazione di sciopero)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere data alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 12».

Art. 5 (Disposizione finale)

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 il Governo può tener conto, nel rispetto di principi di cui alla presente legge, degli eventuali avvisi comune resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Coerentemente agli obiettivi e ai criteri di delega di cui alla presente legge, il Governo è altresì delegato ad apportare all'ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e integrazione, con la possibilità di redigere, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le medesime modalità previste dai commi 3,4 e 5 dell'articolo 1, un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero.

LA

Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad Istanza di Interpello n. 61 del 23 dicembre 2008 Prot. 25/I/0018611 ha riscontrato il quesito del Collegio



Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati il quale chiedeva specifiche in merito alla possibile efficacia retroattiva del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 539, della L. n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

In particolare, se il riconoscimento di tale credito, previsto per le assunzioni effettuate in soprannumero rispetto all'anno 2007 nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare, possa operare con efficacia ex tunc, ossia sin dal primo giorno dell'assunzione, qualora questa sia successiva al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della citata Legge Finanziaria).

La Direzione ha chiarito che l'art. 2, comma 539, della L. n. 244/2007 prevede un bonus, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei datori di lavoro che nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise incrementino rispetto all'anno 2007 il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

Il suddetto beneficio è concesso per gli anni 2008, 2009 e 2010 ed è pari ad € 333 al mese per ciascun nuovo lavoratore assunto, ovvero ad € 416 nel caso di assunzione di donne rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato", di cui all'art. 2, lett. f), punto XI del regolamento CE n. 2204/2002.

Precisa, altresì, la Direzione interpellata che l'efficacia del bonus era originariamente subordinata (comma 548 del citato articolo) all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della CE.

Tutto ciò avrebbe implicato l'efficacia retroattiva dal giorno dell'avvenuta assunzione, se successiva al 1° gennaio 2008, del riconoscimento del suddetto credito d'imposta, essendo la stessa, come detto, subordinata al verificarsi di una vera e propria condicio iuris.

Sennonché, l'art. 37 bis, comma 2, della L. n. 31/2008, di conversione del D.L. n. 248/2007 (cd. mille-proroghe), ha modificato il comma 539 dell'art. 2 della L. n. 244/2007, disponendo che il credito d'imposta in questione sia concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento CE n. 2204/2002 ed ha contestualmente abrogato il comma 548.

Alla luce delle suddette modifiche, pertanto, il credito d'imposta in questione è divenuto erogabile automaticamente, senza necessità di domande di autorizzazione da parte datoriale solo a seguito del vaglio dell'Unione Europea.

Ne consegue che il diritto al sopraindicato beneficio opera già al momento dell'assunzione (se successiva al 1° gennaio 2008), salvo eventuali controlli successivi da parte dell'amministrazione erogante in merito alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 543 e/o alle ipotesi di decadenza di cui al successivo comma 545.

L'**UNSC**, potendo contare su un'efficiente struttura interna di alta qualificazione, opera come modello aziendale che si fonda su tre condizioni essenziali: Prodotti e servizi calibrati per gli associati, Accordi di collaborazione con strutture leader, Struttura associativa forte e radicata nel territorio. Questo modello configura l'**UNSC** come struttura di riferimento per piccole e medie imprese, persone e famiglie, offrendo, oltre alle tradizionali attività, i seguenti servizi: Servizi di consulenza; Assistenza fiscale; Finanziaria; Commerciale; Assicurativa; Previdenziale; Qualità; Corsi di formazione professionale; Assistenza sindacale per tutti i tipi di contratto

LA

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad istanza di Interpello n. 53 del 19 dicembre 2008, Prot. 25/I/0018454, ha fornito importanti precisazioni in materia di libri obbligatori e personale componente l'equipaggio della nave.



Le istanti Confitarma, Fedarlinea e Federpesca chiedevano l'orientamento del Dicastero in merito alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione del personale componente l'equipaggio della nave nel Libro Unico del Lavoro, introdotto dall'art. 39, comma 1, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008).

sudetta norma ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro privati di istituire e tenere il Libro Unico del Lavoro nel quale devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo disponendo, contestualmente, l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano l'istituzione e la tenuta dei preesistenti libri obbligatori in materia di lavoro.

La Direzione fonda il riscontro al quesito proposto sul disposto degli artt. 4, comma 4 e 7, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965 (*Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali*).

La prima disposizione menzionata ricomprende nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda la navigazione e la pesca, “*i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto*”.


La seconda disposizione in parola puntualizza che “*si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli statuti di paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e paga*”.

Gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro nel settore marittimo sono dunque caratterizzati da un profilo di specificità, dovendo gli armatori delle navi provvedere, ai sensi degli artt. 170 e ss. del Codice della Navigazione, ad adempiere all'obbligo di istituzione e tenuta del ruolo di equipaggio e degli statuti di paga di bordo i quali, come detto, sono sostitutivi dei libri di matricola e di paga.

i datori di lavoro marittimi sono tenuti, con riferimento al personale componente l'equipaggio della nave, unicamente all'istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli statuti paga di bordo

Il D.M. 9 luglio 2008, recante “*norme sulla modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro e sulla disciplina del relativo regime transitorio*”, all'art. 7, comma 2, testualmente prevede che le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga devono essere riferite al Libro Unico del Lavoro, per quanto compatibile.

Posto che l'intervento di cui all' art. 39, comma 1, del D.L. n. 112/2008 non ha comportato l'abrogazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, si tratta di stabilire se, fermo restando per i datori di lavoro del settore marittimo l'obbligo di istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli statuti paga di bordo, sussista per costoro anche l'assoggettamento agli obblighi relativi al Libro Unico del Lavoro.



→ Il dubbio in questione deriva dall'indicazione riportata nella sopra citata circolare secondo la quale all'istituzione e tenuta del nuovo Libro sono tenuti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli del settore marittimo.

Per tali datori di lavoro, in altre parole, si profilerebbe una duplicazione di adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro (istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli statuti paga di bordo e del Libro Unico del Lavoro), certamente non coerente con la *ratio* dell'intervento riformatore del 2008 ispirato, com'è noto, ad una logica di semplificazione e deregolamentazione.

Alla luce di tale considerazione, il dubbio ermeneutico può essere agevolmente sciolto ritenendo che l'indicazione fornita nella menzionata circolare deve correttamente essere interpretata nel senso che i datori di lavoro marittimi – stante il richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga operato dall'art. 7, comma 2, del D.M. 9 luglio 2008 – sono tenuti, con riferimento al personale componente l'equipaggio della nave, unicamente all'istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli statuti paga di bordo.

UNA TANTUM CONDIZIONATA PER I COLLABORATORI

UNA erogazione una tantum tra 700 e 1200 euro per il 15% dei collaboratori a progetto: conseguentemente per non più di 100mila è stata prevista nel decreto anticrisi a titolo di sostegno economico ai precari.

È necessario tuttavia che ricorrono congiuntamente cinque condizioni: devono aver operato per un solo committente, conseguito un reddito compreso tra 5mila e 13820 euro avendo svolto l'attività in zone o settori dichiarate in stato di crisi, con un'iscrizione per un periodo non inferiore ai 3 mesi presso la gestione separata dell'INPS ma per almeno 2 mesi non devono aver lavorato.

*prestigio, prospettive di guadagno e carriera:
i giovani laureati italiani verso l'estero*



ESODO giustificato dunque? Parrebbe di sì. Nonostante la fuga di talenti sia un fenomeno nocivo per qualsiasi economia che non voglia veder allontanarsi, a volte definitivamente, i propri "cervelli" i numeri di un recente sondaggio parlano chiaro.

Dati alla mano ben il 18% dei nostri laureati "emigrati" oltre confine, ricopre, a volte dopo solo cinque anni dal conseguimento del famoso "pezzo di carta" posizioni di funzionario, direttivo e quadro mentre in Italia succede solo nell'8 per cento dei casi.

Sono giustificati quindi i milioni di curriculum di laureati italiani redatti in lingua inglese pronti per il lancio oltralpe allettati da offerte migliori per retribuzione (quasi il doppio rispetto alle aziende italiane), condizioni di lavoro e maggiori possibilità di soddisfazione e crescita professionali.

I paesi europei più gettonati sono soprattutto il Regno Unito, la Francia, la Spagna e gli Stati Uniti.

Il sondaggio è stato effettuato su quasi 100.000 laureati di 45 università.

Nel campo della ricerca il divario diventa davvero rilevante: fuori dai confini nazionali, il 10 per cento svolge l'attività di ricercatore (con una retribuzione pari a 2.078 euro al mese) mentre in Italia accade solo all'1 per cento dei loro coetanei (con una retribuzione pari a 1.332 mensili).

“i contratti già rientranti nella procedura di certificazione, in quanto certificati o ancora in fase di valutazione, saranno oggetto di verifica ispettiva, dietro richiesta di intervento del lavoratore interessato, solo qualora sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratico ovvero qualora non sia evidente l'incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro. Per i contratti non certificati o non sottoposti al vaglio delle commissioni di certificazione, invece, l'ispettore, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato, dovrà acquisire gli elementi utili per una corretta qualificazione del rapporto di lavoro, indicandoli esplicitamente nel verbale di accertamento e notificazione in cui si disconosce la natura autonoma del rapporto investigato, contrastando l'uso fraudolento del contratto di collaborazione”.

L'INPS, con circolare n. 111 del 17 Dicembre 2008, ha chiarito alcune specificità inerenti le figure dei Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e attività dei call center.

L'Istituto ricorda come, con nota n. 25/I/0016984 del 27 novembre 2008, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali abbia fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di espletamento dell'attività di vigilanza, con particolare riferimento alla corretta applicazione delle circolari n. 1/2004, n. 17/2006 e 4/2008 dettate in materia di collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e di attività dei call center.

Tali chiarimenti sono stati necessari alla luce delle nuove disposizioni esplicitate nella Direttiva del Ministro del 18 settembre 2008

emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, con la quale il Lavoro ha fornito precisi indirizzi operativi ai soggetti incaricati della vigilanza, ivi compreso l'INPS.

Ai fini della attività di verifica delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto, la Direttiva del Ministro detta differenti modalità comportamentali a seconda che si sia fatto o meno ricorso all'istituto della “certificazione dei contratti di lavoro” di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003:

A) contratti già sottoposti al vaglio di una delle previste commissioni di certificazione, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione. Tali tipologie di contratti «saranno oggetto di verifica ispettiva **soltanto** a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito

il preventivo tentativo di conciliazione monocratica» ovvero «salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controversibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro»;

B) contratti non certificati o non sottoposti al vaglio di



alcuna delle previste commissioni di certificazione. Per tali tipologie di contratti, invece, «l'ispettore» dovrà acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e delle



→ preclusioni contenute nella circolare n. 4 del 2008, da ritenersi complessivamente non coerenti con l'impianto e le finalità della così detta «legge Biagi», evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e notificazione col quale si disconosca la natura autonoma del rapporto investigato, contrastando l'uso fraudolento del contratto di collaborazione».

In ogni caso, per poter procedere alla contestazione della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, non sarà sufficiente invocare la mera genericità del corrispondente contenuto negoziale o la sua non perfetta rispondenza alla fattispecie contrattuale di riferimento, costituendo, questi ultimi, elementi meramente indiziari.

Inoltre, non si dovrà più tenere conto delle “presunzioni di subordinazione” introdotte dalla circolare ministeriale n. 4/2008 ai fini della determinazione delle attività lavorative specificamente elencate. Occorrerà, invece, fare riferimento esclusivamente agli indirizzi operativi forniti dalla già citata nota del Ministero.

Sono considerati elementi meramente indiziari e pertanto non sufficienti a contestare la sussistenza del rapporto di collaborazione l'invocazione di mera genericità del contenuto negoziale o la sua non totale rispondenza alla fattispecie contrattuale di riferimento

Quest'ultima, infatti, opera una distinzione tra gli elementi propriamente qualificanti la collaborazione e gli elementi aventi una valenza meramente indiziaria e presuntiva e, come tali, di per sé non idonei a far disconoscere la natura autonoma

del rapporto di lavoro investigato. Si potrà pertanto riscontrare l'esistenza di un rapporto di collabora-

zione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, laddove il collaboratore stesso, unilateralmente e discrezionalmente, determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

Costituiranno, invece, esclusivamente indizi ed elementi meramente presuntivi ai fini della riconduzione del rapporto di lavoro alla fattispecie di cui all'articolo 2094 c.c., gli elementi di seguito indicati:

- I. che l'esecuzione dell'attività di collaborazione, conforme ai

requisiti di legge (quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un progetto o programma di lavoro), nell'ambito di una attività organizzata del committente, rientri anche nel suo *core business*.

Tale ipotesi non sussiste nella diversa circostanza in cui vi sia una mera sovrapposizione tra attività del committente e attività del collaboratore;

2. che siano utilizzati esclusivamente mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente;

3. che siano utilizzati sistemi di chiamata in automatico, i quali, fornendo indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore, mettono in comunicazione il collaboratore medesimo, resosi in quel momento disponibile, con l'utente telefonico;

4. che lo svolgimento della prestazione avvenga all'interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, ma che non



Si considererà verificata l'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto soltanto nel caso in cui il collaboratore stesso, unilateralmente e discrezionalmente, determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

→ vincoli
il collaboratore al rispetto di quell'orario né a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazione. In questi casi il collaboratore avrà pertanto la possibilità di operare con flessibilità, ossia, potrà decidere se eseguire la prestazione e in quali giorni, a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera e, infine, se e per quanto tempo sospenderla;

5. che il committente si sia impegnato a corrispondere un compenso sul prodotto realizzato o "venduto" dal collaboratore nell'ambito di una specifica campagna, eventualmente variabile in maggiorazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato;

6. che siano state fornite istruzioni di massima da parte del committente al collaboratore, nell'ambito del potere di coordinamento, circa una corretta modalità di comportamento dell'operatore, con riferimento alla descrizione del prodotto o del servizio offerto, nonché alle modalità di comunicazione delle informazioni (anche ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196

nonché del d.lgs. 6.09.2005, n. 206), ove siano del tutto specificative di quanto già chiarito nel progetto o programma di lavoro ovvero nel contratto di collaborazione.

Sudette istruzioni non dovranno, tuttavia, concretizzarsi in indicazioni di dettaglio riconducibili all'esercizio da parte del committente di un vero e proprio potere di controllo gerarchico funzionale alla etero-determinazione della prestazione di lavoro.

In questa prospettiva, laddove non sia presente l'elemento essenziale della subordinazione, anche i collaboratori trovati a svolgere attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie in generale, saranno riconducibili alla fattispecie in oggetto.

Pertanto, ai fini di un corretto utilizzo, sul piano probatorio, degli indizi ed elementi presuntivi sopra elencati, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 409, n. 3, del Codice di Procedura Civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici,

programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente, ma «gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa».

Alla luce dei nuovi principi ispiratori dell'attività di vigilanza e dei nuovi indirizzi operativi sopra delineati, considerato che la finalità propria dell'attività di vigilanza è quella di garantire l'effettività dei diritti previdenziali dei lavoratori e che, in quanto attività amministrativa, la stessa deve ispirarsi ai principi di economicità ed efficienza, sarà necessario attenersi alle citate direttive.

In particolare, puntualizza l'Istituto, occorrerà evitare di dar corso ad ispezioni che, oltre ad essere eccessivamente dispendiose in termini di impegno e di mezzi utilizzati, non consentano nemmeno di conseguire un reale ed immediato vantaggio per l'Istituto in termini di recupero contributivo, considerato anche il consistente e non sempre favorevole contenzioso che spesso ne scaturisce.



Vigilanza e certificazione:

co.co.pro e call center

secondo l'INPS



→ Tra l'altro, una eccessiva attenzione per tale fenomeno appare, oggi, ancor meno utile se si considera che attualmente per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è comunque prevista una significativa imposizione contributiva pari all'aliquota del 24%, manifestazione della volontà del legislatore di accordare sempre maggiori tutele anche a questo tipo di contratto.

Tali valutazioni dovranno, quindi, essere tenute nella debita considerazione in sede di programmazione dell'attività di vigilanza, i cui obiettivi, com'è noto, sono quelli del contrasto ad ogni forma di lavoro nero e di emersione delle aziende totalmente sconosciute all'Istituto.

Co.co.pro. in sostituzione

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con nota del 22/01/2009, prt. 25/II/849 ha preliminarmente ribadito come il contratto di collaborazione a progetto debba intendersi a tutti gli effetti alla stregua di un contratto di natura autonoma anche se tenuto al coordinamento con l'organizzazione committente. In ogni caso, sarà ammisible la sostituzione del titolare d'impresa o di altro lavoratore autonomo (ad es. in congedo per maternità) da parte di un collaboratore a progetto in quanto quest'ultimo rientra nel più ampio genus di lavoro autonomo. È necessario tuttavia, precisa ulteriormente la Direzione, che il progetto non coincida totalmente con l'oggetto sociale al quale deve rimanere connesso soltanto funzionalmente. Ciò non comporta che, in caso di sostituzione del titolare d'impresa o di lavoratore autonomo, la prestazione lavorativa del collaboratore a progetto corrisponda al mero svolgimento del anormale attività produttiva e coincida necessariamente ed automaticamente con l'oggetto sociale né che il collaboratore sostituisca o esaurisca l'intera struttura sociale.



Stress da cerimonia? Dall'Inghilterra arriva il Wedding Planner

Trucco, parrucchiere, inviti, fiori, bomboniere, banchetto, musiche, vestiti: l'organizzazione di un matrimonio (ma anche di battesimi o di ricorrenze importanti) è, nella maggior parte dei casi, foriera di stress e tensione che anticipano un giorno che invece dovrebbe essere riservato a gioia e spensieratezza. Da oltre dieci anni anche in Italia si sta sviluppando, con sempre maggior vigore, la figura del wedding planner che offre un servizio professionale che rispettando i limiti di budget prestabiliti riesce a coniugare unicità, creatività e buon gusto. Per un trattamento "tutto compreso" i costi variano dai 20.000 ai 40.000 euro ma si possono delegare all'organizzatore anche soltanto alcuni aspetti dell'evento.

servizi UNSIC

Agenzia di collocamento privato — Intermediazione Lavoro

(Aut. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.13/i/0001290 del 24.10.2005)

40 sportelli lavoro dislocati su tutto il territorio nazionale per offrire ricerca e selezione del personale alle aziende associate.

Servizi turistici—vacanze UNSIC

Il primo portale turistico che gestisce prenotazioni e servizi nell'ambito del mercato della locazione turistica

Servizi Assicurativi UNSIC

- consulenza per valutazione e gestione dei rischi;
- Polizze personali, per aziende, enti pubblici e privati, Industriali;
- Crediti e cauzioni

A fronte delle risultanze di un recente sondaggio, la riforma universitaria nata sei anni fa non avrebbe portato uniformemente l'auspicata organizzazione della tempistica degli studi al fine di ridurre i tempi di permanenza negli atenei.

Infatti oltre 4 studenti su 10 sono ripetenti o fuori corso senza considerare l'aumento costante degli abbandoni.

Di converso, però, è aumentato il numero degli insegnamenti che, di certo, non giova ad orientare i giovani studenti.

I corsi di studio attivi sono passati dai 2.444 ante riforma a 5.734 con conseguente aggravio delle spese.

Il numero degli insegnamenti è passato da 116.182 a 180.001: tra questi 71.038 valgono al massimo 4 crediti.

Su 3.373 lauree di primo livello e specialistiche a ciclo unico i corsi con meno di dieci immatricolati sono 340.

Altri dati confermano, purtroppo, le medesime conclusioni: su oltre un milione e 800 mila studenti che hanno frequentato i 58 atenei italiani nell'anno accademico 2006/2007 solo un milione è in regola con gli studi.

La soglia di ripetenti o fuori corso si attesta ad un allarmante 40,7 per cento.



Nel 2001/2002, al momento dell'introduzione della laurea triennale di primo livello e laurea specialistica di due anni, gli studenti in regola sfioravano l'88 per cento.

A tutt'oggi, la percentuale è crollata al 68,5 per cento.

Uno studente su 5 abbandona dopo avere frequentato il primo anno.

Un altro aspetto preoccupante è quello che riguarda i cc.dd. "studenti inattivi": quelle anime disorientate che vagano per i corridoi degli atenei italiani nel faticoso tentativo di aggiungere qualche esame sul proprio libretto universitario acquisire crediti formativi (CFU).

Per conseguire la laurea di primo livello occorre raccimolarne 180 in un triennio (60 all'anno), per quella specialistica altri 120. Ma la media nazionale è lontanissima dai 60 crediti l'anno: infatti si attesta intorno ai 25.

Solo gli studenti di 29 atenei italiani, in media, superano i 30 crediti l'anno e in appena due università (Siena e Venezia) si superano i 45 crediti.

Fanalino di coda di questa statistica sono, con 22 crediti, i ragazzi dell'università di Palermo.

Solo 3 studenti su 10 conseguono la laurea di primo livello in tre anni.

Il 30 per cento raggiunge il traguardo con un ritardo di un anno e il 29% con due o tre anni di ritardo.

Per la laurea triennale la durata media degli studi 4,6 anni.

I Servizi UNSIC di consulenza alle aziende

Tenuta dei libri paga; Autorizzazioni comunali; Certificazione di qualità; Sicurezza industriale; Sistemi informativi; Commercio elettronico; Sistemi ambientali; Sistemi agro-alimentari e agro-industriali; Perizie e valutazioni; Arbitrati; Operazioni societarie; Economia e contabilità ambientale; Consulenza gestionale personalizzata; Pratiche presso la Camera di Commercio; Compilazione delle dichiarazioni dei redditi; Dichiarazione IVA e tenuta della contabilità semplificata e generale; Paghe on line; Consulenza e assistenza in materia fiscale, finanziaria, amministrativa; Assistenza legale, servizi di patronato, assistenza e consulenza in materia pensionistica, sanitaria, assicurativa, ecc.; Assistenza tecnica per ristrutturazione, arredamento negozi, organizzazione aziendale, gestione e sviluppo risorse umane; Trasmissione telematica F24 e UNICO; Servizi camerali: visure, certificato, protesti, bilancio; Carta di credito.

LA

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad Istanza di Interpello n.62 del 23.12.2008 ha fornito charimenti in materia di previdenza marittimi e assicurazione obbligatoria IPSEMA.

L'istante Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro chiedeva lumi in ordine al corretto inquadramento previdenziale del socio di una società in nome collettivo, che svolgesse due distinte attività nel settore marittimo.

Specificamente, se detto socio, iscritto alla Gestione speciale dei commercianti presso l'INPS per l'attività di noleggio di piccole imbarcazioni da diporto, possa contemporaneamente essere iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, quale marittimo, per i periodi in cui il medesimo effettui attività di trasporto passeggeri, dal porto ad una spiaggia locale, con una motobarca iscritta nei registri delle "navi minori e galleggianti" ed iscrizione dello stesso nel c.d. "ruolino di equipaggio".

Si chiedeva inoltre se lo svolgimento di tale ultima attività comporti l'obbligo assicurativo del socio imbarcato presso l'IPSEMA.

Con riferimento al primo quesito, la Direzione precisa come sia opportuno evidenziare che i soci, operanti in via prevalente nell'ambito dell'attività di noleggio di piccole imbarcazioni da diporto, siano iscritti ai sensi dell'art. 1 della L. n. 1397/1960 presso la Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciali.

Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'iscrizione presso detta Gestione, è la partecipazione al lavoro aziendale, in modo personale e con carattere di abitualità e prevalenza.




Diversamente, l'obbligo di iscrizione presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS sussiste, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 413/1984, per i lavoratori marittimi imbarcati sulle "navi minori e galleggianti", qualora queste ultime siano di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati.

Precisa altresì la Direzione che il c.d. "ruolino di equipaggio", è un documento di bordo annesso alla licenza delle navi minori (art. 17, D.M. 6 luglio 1974), avente la finalità prioritaria di determinare gli elementi utili per la riscossione di contributi da parte dell'Istituto previdenziale.

Ciò premesso è possibile affermare che nell'ipotesi in cui una società eserciti direttamente una nave rientrante nel novero di cui all'art. 5 della L. n. 413/1984 (ivi comprese, le "navi minori e galleggianti" di cui all'art. 5, lett. b, della citata L. n. 413), nonché sussista formale dichiarazione di armatore (artt. 265 e ss. cod. nav.), ovvero qualora la medesima società sia proprietaria della nave (art. 272 cod. nav.), trova applicazione, ai fini previdenziali, la disposizione di cui all'art. 12 della Legge citata, secondo cui è soggetto all'obbligo contributivo previsto per i marittimi anche "l'armatore e il proprietario armatore che faccia parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita".

Ne deriva che, qualora la società di cui faccia parte il socio, rivesta altresì la figura di armatore della nave condotta dallo stesso socio quale membro dell'equipaggio, quest'ultimo è assoggettato all'obbligo di contribuzione di cui sopra, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 413/1984.

Si osserva altresì che la disposizione di cui all'art. 6 lett. e della L. n. 413 esclude dall'ambito di applicazione della stessa – e quindi dall'obbligo contributivo all'assicurazione generale IVS presso l'INPS – i "soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale".





→ Detta norma, applicabile alle sole ipotesi in cui l'attività di marittimo venga svolta in via accessoria rispetto ad un'attività principale, non può tuttavia essere riferita alle ipotesi in cui l'attività lavorativa trovi la sua causa nel contratto di società.

Pertanto, nel caso di socio iscritto alla Gestione commercianti che rivesta altresì la qualità di armatore, si ritiene che lo stesso debba essere iscritto ad entrambe le Gestioni previdenziali in virtù dell'art. 12 richiamato, sempre che l'attività di esercente attività commerciale (noleggiante) sia abituale e prevalente rispetto all'attività marittima dell'armatore imbarcato. Qualora il socio imbarcato non rivesta anche la qualità di armatore, si ritiene parimenti compatibile l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, in qualità di lavoratore marittimo, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. a, L. n. 413/1984.

Ciò in quanto, come appena rilevato, l'esclusione operata dall'art. 6, lett. e, riferendosi esclusivamente ad un "rapporto di lavoro principale", non può includere l'attività lavorativa svolta nella società in nome collettivo in virtù del rapporto societario.

Resta inteso che l'affermata compatibilità tra il sistema previdenziale dei lavoratori marittimi di cui alla L. n. 413 e la Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciale sussiste soltanto se l'attività di marittimo venga svolta in modo accessorio e compatibile rispetto all'esercizio prevalente e abituale dell'attività commerciale. In caso contrario il socio sarà iscritto, a fini previdenziali, esclusivamente presso l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, in qualità di marittimo, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. a, L. n. 413/1984.

Infine, con riguardo al secondo quesito, concernente l'iscrizione del socio presso l'IPSEMA, è possibile affermare che il

suddetto obbligo assicurativo discenda dal citato art. 4, comma 2 lett. a, L. n. 413/1984.

Tale norma comporta infatti una sostanziale equiparazione – ai fini previdenziali – del marittimo facente parte dell'equipaggio alla posizione del lavoratore dipendente, a prescindere dall'esistenza del contratto di arruolamento ed in considerazione dei rischi connessi alla navigazione.

Si ritiene, pertanto, giustificata l'estensione della copertura assicurativa infortunistica IPSEMA dei soci purché si tratti, in primo luogo, di personale iscritto nelle matricole della gente di mare.

Tale ultimo requisito consente infatti di coordinare le previsioni del T.U. n. 1124/1965 (che riferisce l'obbligo assicurativo esclusivamente ai lavoratori dipendenti) con la L. n. 413/1984, costituendo l'esercizio della navigazione a scopo professionale elemento centrale per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tale interpretazione risulta peraltro valida in quelle forme societarie (in nome collettivo e in accomandita semplice) in cui sussiste una relativa autonomia del patrimonio e sul piano della responsabilità, in linea di principio, si è in presenza di obbligazioni assunte dall'intero gruppo di cui rispondono anche i soci.

In tale fattispecie, infatti, risulta più agevole riferire direttamente alla posizione contrattuale dei soci stessi i rischi e gli obblighi connessi allo svolgimento delle attività sociali, anche ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale.

L'UNSC, potendo contare su un'efficiente struttura interna di alta qualificazione, opera come modello aziendale che si fonda su tre condizioni essenziali:

- Prodotti e servizi calibrati per gli associati
- Accordi di collaborazione con strutture leader
- Struttura associativa forte e radicata nel territorio

Questo modello configura l'UNSC come struttura di riferimento per piccole e medie imprese, persone e famiglie, offrendo, oltre alle tradizionali attività, i seguenti servizi:

Servizi di consulenza; Assistenza fiscale; Finanziaria; Commerciale; Assicurativa; Previdenziale; Qualità; Corsi di formazione professionale; Assistenza sindacale per tutti i tipi di contratto

LA

Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad Istanza di Interpello n. 52 del 19.12.2008, Prot. 25/I/0018453, ha riscontrato il quesito della Confcommercio finalizzato a ricevere specifiche in merito alla possibilità di consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.



In particolare, se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell'unità produttiva di competenza e consultabile all'interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell'unità stessa (normalmente dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.30) costituisca, per il datore di lavoro, assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008.

Tale norma richiede di *“consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r”*.

L'articolo 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l'accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.

Il comma 5 dell'art 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.

La previsione viene a risolvere la questione assai dibattuta sul piano applicativo se il documento inerente la valutazione dei rischi dovesse essere materialmente consegnato o fosse invece solo accessibile al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la sua consultazione.

La problematica scaturiva dalla formulazione dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994 che parlava di diritto di “accesso” al documento sulla valutazione dei rischi; si era tuttavia ritenuto che, stante il ruolo effettivo e non meramente formale del rappresentante, lo stesso avesse diritto alla materiale consegna dei documenti, ovviamente in copia, necessari per svolgere appieno le sue funzioni.

E' legittimo consegnare lo stesso su supporto informatico in quanto tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.

L'UNSC, Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, nata nel 1996, svolge nei confronti dei propri aderenti non solo una funzione di rappresentanza sindacale ma anche di individuazione e offerta di nuove opportunità imprenditoriali, di regolamentazione degli interessi economici, di erogazione di servizi e assistenza tecnica, commerciale e finanziaria attraverso esperti altamente qualificati ed utilizzando le più avanzate tecnologie nel campo dell'informatica.

→ Tale indirizzo ha trovato ora conferma sul piano legislativo.

Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.



Ritiene la Direzione che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Anche gli interinali dell’industria travolti dalla crisi

VERO

è che nel corso dell’anno 2008 è stato registrato un incremento di contratti di lavoro interinale ma ciò che non fa sorridere è il dato secondo il quale nel 2006 l’aumento dei lavoratori interinali era stato del 19,4% e nel 2007 del 15,4%. Invece nel 2008 la crescita è stata del 5,5%. Prendendo in considerazione le missioni, cioè i nuovi contratti di avviamento al lavoro nel 2008, si riscontra una riduzione tendenziale del 21% nel terzo trimestre del 2008 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda i settori economici, l’occupazione interinale ha subito i rallentamenti maggiori nell’industria manifatturiera con una riduzione del 30% rispetto allo stesso periodo del 2007. Seguono i settori del credito, dei servizi alle imprese e della pubblica amministrazione, con una flessione del 20%.

Le “nuove” comunicazioni dei datori di lavoro domestici

SI

ricorda che a partire dal 29 gennaio 2009, l’art. 16-bis, della legge n. 2/2009, comma 11, ha abrogato l’obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare ai centri per l’impiego l’assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro del personale domestico, così come previsto per la generalità dei casi dall’art. 9-bis della legge n. 608/1996 e successive modificazioni (l’ultima era intervenuta con l’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006).



Tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni stesse all’INPS, attraverso modalità semplificate. Il successivo comma 12 impone all’INPS l’onere di trasmettere le comunicazioni semplificate ai centri per l’impiego, al Ministero del Lavoro, all’INAIL ed alla Prefettura – UTG (per i lavoratori extra comunitari), nell’ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’art. 71 del D.L.vo n. 82/2005. Tale comunicazione assolve a tutti gli obblighi legali nei confronti degli Enti ed Istituti sopra richiamati (art. 4 – bis, comma 6, D.L.vo n. 181/2000).

LA Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad Istanza di Interpello n. 56 del 23.12.2008, Prot. 25/I/0018605 ha chiarito la sussistenza o meno dell'obbligo di iscrizione alle Casse edili da parte delle imprese di installazione di impianti che applicano il CCNL del settore metalmeccanico e partecipano a gare per l'affidamento di lavori pubblici all'istante Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

In premessa la Direzione ricorda come, con risposta ad interpello prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005, nell'affrontare la tematica relativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è stato chiarito che "le Casse edili sono abilitate al rilascio del DURC alle imprese inquadrate nel settore edile. Viceversa, con riferimento alle imprese inquadrate in altri settori, abilitati al rilascio dei rispettivi documenti di regolarità contributiva sono l'INPS e l'INAIL".


Ciò vale a sottolineare che l'obbligo di iscrizione alle Casse edili, ricorre esclusivamente per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia, con la esclusione pertanto delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL metalmeccanico comunque operanti nelle realtà di cantiere.

Sono altresì da considerarsi escluse dal predetto obbligo, peraltro, le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alla Casse edili ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico.

L'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile ricorre solo per le imprese inquadrabili o inquadrate nel settore "edilizia" con esclusione pertanto delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL metalmeccanico comunque operanti in realtà di cantiere

In conclusione va dunque confermato l'orientamento secondo il quale l'istituto della Cassa edile, in quanto originato e regolamentato dalla contrattazione del settore, opera con riferimento alle sole imprese edili e non con riferimento alle altre imprese che, in virtù delle attività svolte, applicano un diverso contratto collettivo.

Da ciò consegue che, nell'ambito delle procedure di appalto, non costituisce elemento di irregolarità contributiva l'assenza dei versamenti alle Casse edili per le aziende non rientranti nello specifico settore e applicano pertanto un contratto collettivo diverso da quello dell'edilizia.



Il Centro Agricolo Autorizzato— CAA UNSIC,

aut. Regione Lazio, si è costituito il 18 luglio 2006 per l'espletamento attraverso gli uffici zonali autorizzati, nell'assistenza procedimentale agli agricoltori per la compilazione, consultazione e rilascio delle domande di aiuto, dichiarazioni e denunce previste dalla normativa comunitaria e nazionale di settore.

LA

Direzione centrale Prestazioni dell' INPS con circolare n.100 del 14.11.2008 ha affrontato le tematiche inerenti l'applicazione dell'art. 2, comma 504, Legge n.244/2007 - Artt. 25 e 35 del Decreto legislativo n.151 del 2001



(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità').

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285, è stata pubblicata la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008).

L'art. 2, comma 504, della legge citata stabilisce che le disposizioni degli articoli 25 e 35 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2008.

Il comma in esame introduce una norma di interpretazione autentica che modifica parzialmente alcuni principi applicativi in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità.

Il richiamato art. 2, comma 504, stabilisce che la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità prevista dagli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 spetta a coloro che alla data del 27.4.2001 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo) risultino iscritti in servizio.

Al riguardo si precisa che per l'assicurazione generale obbligatoria l'iscritto in servizio è il soggetto di condizione attiva che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001 non sia titolare di trattamento pensionistico.

Conseguentemente, la facoltà di accredito o riscatto è preclusa a tutti coloro che alla predetta data del 27.4.2001 risultino pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità stante la particolarità dello status di titolare di trattamento di invalidità.

La facoltà di accredito e riscatto in parola può essere quindi esercitata anche da coloro che, non pensionati al 27.4.2001, siano cessati dall'attività e ciò indipendentemente dalla data di cessazione della stessa.

Analogamente potranno esercitare la facoltà in parola coloro che, iscritti alla data 27.4.2001 e indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accredito o riscatto, si siano pensionati successivamente a tale data.

In caso di domanda presentata successivamente al pensionamento gli effetti economici dell'accredito o del riscatto decorreranno dalla data di pensionamento come determinata in relazione al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati, agli iscritti in servizio al 27.4.2001 è riconosciuta la facoltà di accredito e riscatto dei periodi di maternità a coloro che alla medesima data risultino iscritti in servizio



Il CESCA UNSIC s.r.l. - Centro Servizi per la Consulenza Aziendale, è la Società dell'UNSCIC costituita appositamente per sostenere l'implementazione, da parte degli agricoltori, delle norme e prescrizioni in materia di condizionalità, come definita all'art. 5 del Reg. CE n. 1782/2003 e normativa collegata. Il CESCA UNSIC s.r.l. risulta ufficialmente accreditato presso il sistema di consulenza aziendale della Regione Sicilia ed iscritto al n. 76 dell'Albo dei servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole istituito presso la medesima Amministrazione regionale.



→ Il superstite della lavoratrice/lavoratore deceduta/o anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001 ha titolo all'accrédito o al riscatto a condizione che l'assicurata/o potesse far valere al momento del decesso i requisiti di legge previsti dal decreto legislativo citato e non fosse titolare di pensione.

Posta la natura interpretativa della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 504, della legge 244/2007, deve ritenersi che, ai fini della sussistenza del diritto all'accrédito e al riscatto dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale (art. 25, comma 2 e art. 35, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 2001), l'unico requisito ulteriore, assieme al possesso del quinquennio contributivo al momento della domanda di accrédito e riscatto, sia la condizione di soggetto attivo, come sopra precisato, alla predetta data 27.4.2001.

Conseguentemente, il diritto all'accrédito ed al riscatto di cui agli art. 25, comma 2, e 35, comma 5, citati dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell'evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l'accrédito figurativo o il riscatto per maternità.

Analogamente, la durata dei periodi da accreditare e riscattare sarà quella fissata dai menzionati artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001. L'Istituto ricorda che con circolare n. 61 del 26 marzo 2003 sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e del riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro.



IL SERVIZIO CAF Italia UNSIC

*CAF ITALIA srl via di porta maggiore n°9 cap 00185 - Roma -
0670476747 - 0670476678 - 0677590687 - 0677073142 fax 0677072338
orari: 9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00*

Il **CAF ITALIA srl** è il Centro d'Assistenza Fiscale costituito dalla F.N.A. con legge 413 del 91 e successive modifiche, iscrizione all'albo n°00066. Il Caf Italia oltre ai servizi di assistenza fiscale (730 - ISEE - RED - ICI), si pone anche come un diretto intermediario tra il lavoratore e la sua azienda o il pensionato e l'ente pensionistico (sostituto d'imposta). Infatti il CAF comunica il risultato della dichiarazione e i conguagli fiscali, che secondo le disposizioni di legge, sono effettuati direttamente sulla busta paga dal mese di Luglio per il dipendente e dal mese di Agosto per i pensionati, senza che gli stessi debbano provvedere autonomamente.

vantaggi:

- Copertura assicurativa da eventuali errori formali;
- Immediato rimborso del credito IRPEF in busta paga o sulla pensione; anche il debito verrà trattenuto sulla busta paga o pensione, evitando file in posta e banca per i versamenti;
- Riservatezza dei dati della dichiarazione, al sostituto d'imposta verrà comunicato solo il risultato contabile;
- Visto di conformità il CAF attesterà, previa verifica, la conformità della documentazione utilizzata nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Anche per il modello precompilato (gratuito) deve essere consegnata la documentazione.

Servizi CAF

Modello 730—Modello RED- Dichiaraione e calcolo ICI—Modello UNICO—Modello I.S.E.,I.S.E.E.,I.S.E.U.

→ Al punto 3 della circolare citata è stato precisato che il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva da valutare sulla base di periodi lavorati in agricoltura deve essere verificato secondo i criteri stabiliti dai commi 9 e 12 dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e che detto requisito si considera perfezionato in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 1350 giornate coperte da contribuzione obbligatoria (gg. 270 x 5).

I predetti criteri sono stati oggetto di successivi approfondimenti tenuto conto che l'impianto normativo dei predetti commi da 9 a 12 dell'articolo 7 della legge n. 638 del 1983 stabilisce un valore convenzionale per le giornate di contribuzione agricola allo specifico fine dell'accesso a pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Alla luce di tali approfondimenti, pertanto, appare opportuno valutare le giornate di contribuzione agricola, ai fini del raggiungimento del quinquennio richiesto dalle disposizioni in esame, facendo riferimento al principio di equivalenza tra la contribuzione non agricola e la contribuzione agricola, nei casi in cui ha effettivamente rilievo la sola posizione contributiva dell'assicurato e non anche quando si valuti la stessa nel momento dell'accesso a pensione, momento nel quale è noto che il valore attribuibile a ciascuna giornata di contribuzione agricola è diverso a seconda della gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.

Si ritiene pertanto che il quinquennio di contribuzione effettiva da far valere ai fini dell'accrédito figurativo e dell'esercizio della facoltà di riscatto in esame possa intendersi perfezionato in presenza di almeno ***cinque anni*** di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno ***465 contributi giornalieri***, per gli uomini e di ***310 contributi giornalieri***, per le donne, cioè il requisito normalmente richiesto ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Le indicazioni di cui al punto 3 della circolare n. 61/2003 devono intendersi in tal senso modificate.

Sulla base del "nuovo" requisito contributivo potranno essere riesaminati, a domanda, i provvedimenti di reiezione assunti secondo i criteri precedentemente fissati.

L'Istituto conferma che – pur in presenza del requisito del quinquennio contributivo - l'accrédito figurativo dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale possono essere concessi solo ai soggetti non titolari di pensione al 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Le disposizioni in esame si applicano anche agli iscritti ai Fondi Speciali o agli iscritti ai soppressi Fondi titolari di posizioni assicurative gestite in evidenza contabile separata nel F.P.L.D.

In particolare, per gli iscritti al soppresso Fondo Autoferrotranvieri e all'INPDAl, i periodi che si collocano anteriormente alla soppressione dovranno essere riconosciuti nel F.P.L.D.

La disposizione introdotta dalla finanziaria per il 2008 fa salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data dell'1.1.2008.

I ricorsi pendenti in materia di accrédito e riscatto dei periodi di maternità saranno restituiti affinché la domanda che ha dato origine al ricorso medesimo venga riesaminata alla luce delle nuove disposizioni. In merito alle istanze ed ai ricorsi amministrativi definiti negativamente, resta ferma la facoltà degli interessati di presentare nuova domanda.